



CONSORZIO CEV

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

2023 - 2025 REV. 3

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NEL FEBBRAIO 2023 REVISIONATO IN DATA 23.02.2023

PREMESSE

Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche "PTPC"), il Consorzio CEV (di seguito indicato anche solo come CEV e/o Consorzio) intende ottemperare a quanto disposto dai PNA, dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione e dal d.lgs. 33/13 in tema di trasparenza, così come modificati dal d.lgs. 97/2016, avendo particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione con la Delibera n° 831 del 03.08.2016, oltre che agli Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate, e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (nel seguito anche "Linee Guida ANAC per le società").

In ossequio a quanto indicato nel PNA 2016, il Programma per la trasparenza e l'integrità è stato sostituito da una specifica sezione nel presente PTPC (Sezione IV), che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono, inoltre, anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.



SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RAPPORTI CON IL MODELLO 231 ADOTTATO

1. METODOLOGIA DI REDAZIONE E FINALITÀ DEL PTPC

Il Piano è volto alla implementazione ed allo sviluppo dei principi di legalità, correttezza e trasparenza con un approccio olistico che si struttura, in uno, con il modello 231 già adottato. Merita ricordare che le misure anticorruzione, alla cui definizione e vigilanza è preposto il RPCT, si integrano – in specie nelle società a partecipazione pubblica – con i contenuti di cui al “modello 231”. E’ tuttavia necessario rimarcare che le misure anticorruzione e il modello 231 rispondono a finalità diverse: mentre nel caso delle prime, occorre una valutazione annuale di idoneità delle stesse per prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all’ente nel periodo di riferimento, il modello 231 deve “adeguarsi” alla modifica della struttura organizzativa dell’ente o agli esiti negativi di verifiche sulla sua efficacia. Con l’adozione del detto piano di prevenzione si vuole garantire al Consorzio il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, in un’ottica del fenomeno più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, commessi, sia nell’interesse o a vantaggio della società, sia in suo danno che addirittura neutri. Si pone, altresì, attenzione ad atti e comportamenti di “*maladministration*”, che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico.

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come “*risk management*”, o di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui ogni Ammini-



strazione o, nel caso che ci occupa, Società a totale partecipazione pubblica è potenzialmente, o concretamente, esposta, e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso soggetto opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere trattato come parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e deve essere finalizzato, in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio del Consorzio, alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

In quest'ottica, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è lo strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzarsi con certezza, vigilando sull'effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Esso è, pertanto, quale piano di trattamento del rischio elaborato a valle del processo di valutazione, un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione del Consorzio, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di *"possibile esposizione"* al fenomeno corruttivo.

L'obiettivo che il piano intende conseguire, invero, è rendere efficace il complesso delle azioni programmate, anche a tutela della corretta gestione del consorzio e, con esso, prevenire anche i potenziali rischi di danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del personale.

La predisposizione del presente Piano è avvenuta ricostruendo il sistema dei principali processi organizzativi con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Più in particolare nel processo di aggiornamento effettuato, si è tenuto conto delle più recenti modifiche statutarie che hanno interessato l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, giusta verbale di assemblea e relativi allegati del 14.11.2019; nonché dei processi di gestione delle attivi-



tà lavorativa all'interno del Consorzio per come definiti in conseguenza dell'ampliamento dell'oggetto sociale e dei nuovi servizi attivati dal CEV.

Al fine di rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione, la costruzione del Piano si è ispirata al processo di "*risk management*" sopra richiamato, avendo come riferimenti, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzione e Linee di indirizzo approvato con la Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019 e le *best practices* nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Tale approccio è stato integrato con quello relativo ai sistemi normati, che si fonda sui due seguenti principi:

- a) il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;
- b) il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.

In coerenza con tali principi, sono stati formalizzati criteri, procedure, check-list e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità, per l'espletamento delle seguenti attività:

- identificare l'"organigramma dell'anticorruzione" ed avviare un processo di costruzione "partecipata" del Piano per la Prevenzione della Corruzione;
- soddisfare i requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti;
- gestire gli adempimenti ulteriori in tema di "anticorruzione" previsti dalla Legge 190/2012;



- costruire il Programma per la trasparenza e l'integrità;

- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme

"anticorruzione": ANAC e protocolli di legalità.

Le suddette attività, avviate e coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), hanno visto il coinvolgimento dei seguenti soggetti, per i quali il Consorzio ha già programmato specifici percorsi formativi prope-
deutici e contestuali al processo di costruzione del PTPC:

- Presidente;

- Consiglio Direttivo Comitato Esecutivo;

- Organismo per il Controllo Analogico;

- Revisori dei Conti;

- Organismo di Vigilanza;

- Personale dipendente;

I soggetti coinvolti, di volta in volta, nelle diverse attività hanno partecipato alla costruzione del Piano condividendo il percorso metodologico di seguito descritto:

I. Con riferimento alle nozioni acquisite nelle attività formative, è stata definita la metodologia per la mappatura del rischio e l'identificazione delle misure per la riduzione/gestione del rischio.

II. Successivamente, gli stessi soggetti presenti hanno delineato i processi relativi alle attività da essi svolte ed il grado di formalizzazione degli stessi.

III. Si è dunque proceduto a identificare il grado di sovrapposizione tra processi adottati in seno al Consorzio ed potenziali aree di rischio, partendo dalle aree obbligatorie previste dal PNA e considerando le modalità per identificare eventuali aree ulteriori.

IV. Si è proceduto, inoltre, a rilevare, anche tramite compilazione delle tabelle previste dal PNA, le informazioni in grado di definire gli indicatori di probabilità ed impatto.



V. Nel quadro delle attività di cui al punto precedente, ai fini della c.d. *"mappatura esterna"*, si è proceduto all'identificazione dei principali interlocutori esterni e delle modalità di interazione con gli stessi, promuovendo il coinvolgimento degli stakeholders nella elaborazione del Piano. Tale iniziativa vuole tracciare un percorso virtuoso volto ad implementare un confronto attivo con i consorziati sui temi della legalità e della lotta ed emergenza dei fenomeni corruttivi. Ciò è preordinato a consentire una più efficace e trasparente rappresentazione dell'attività del Consorzio ed un utile confronto sulle attività che possono essere messe a sistema nello svolgimento delle politiche anticorruttive.

2. DISCIPLINA NORMATIVA: LA LEGGE 190 DEL 2012 E L'INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.

Non vi è dubbio che negli ultimi anni si è assistito ad un massivo intervento da parte del legislatore italiano in materia anticorruzione. Un intervento che, com'è noto, ha interessato anche le società e gli enti di diritto privato a totale e/o maggioritaria partecipazione pubblica. Ciò si è reso necessario in considerazione del dilagare dei fenomeni corruttivi e di una diffusa illegalità presenti nel nostro paese, unitamente alla necessità di uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione alcuni dei quali, peraltro, già ratificati dal nostro Paese (come la convenzione ONU di Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo).

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali hanno, infatti, evidenziato l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

In questo senso deve leggersi l'intervento normativo di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha introdotto - attraverso un approc-



cio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa - un sistema strutturale di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche.

Ciò ha contribuito ad ampliare il concetto giuridico di *"corruzione"* che ha ricompreso in se - in uno alla tradizionale concezione strettamente penalistica del termine - lato sensu, un'accezione più ampia che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo alla lotta delle c.d. *"badpractice"*. Mentre la nozione *"amministrativistica"* di corruzione ha acquisito piena cittadinanza nell'ordinamento italiano attraverso la definizione di una disciplina generale che, nel delineare i contorni delle politiche di prevenzione, ha modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

In coerenza con l'azione intrapresa dal legislatore con la L. 190/12, è intervenuto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che ha regolato ed imposto un elevato standards di trasparenza nell'attività amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire la prevenzione della corruzione, e di attivare un nuovo tipo di *"controllo sociale"* (denominato accesso civico); di sostenere il miglioramento delle performance; di migliorare l'"accountability" dei manager pubblici; di abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

In altri termini, si è voluto affermare e consolidare un nuovo concetto di *"trasparenza"* intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo perseguito con il nuovo decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e, al contempo, riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha inteso così definire nuovi sistemi di par-



tecipazione e di collaborazione tra PA e cittadini e attivare una nuova forma di controllo sociale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del decreto citato e della l. 190/2012, si rileva che l'art. 11 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nella formulazione originaria sanciva per le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni *"limitatamente all'attività di pubblico interesse"*, l'applicazione delle sole disposizioni dell'art. 1 commi da 15 a 33 della l. 190/2012.

L'art. 24 bis del d.l. 90/2014, convertito con L. 114 dell'11 agosto 2014, ha di fatto esteso la coerenza della normativa in materia di trasparenza delle PPAA. (D.lgs. 33/2013) *"limitatamente all'attività di pubblico interesse ... agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte delle pubbliche amministrazioni..."*

Infatti, il 23 giugno 2015 l'ANAC, rilevata la necessità di dare indicazioni chiare sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti e alle società predetti, ha depositato e reso pubblica la determinazione n. 8 del 17/06/2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, che rappresenta il principale punto di riferimento per le società come il CEV partecipata dalle PPAA per dare corretta attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Autorità, a cui sono attribuite dal su citato d.l. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, ivi incluse quelle relative alla pre-



disposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti, evidenzia che dal quadro normativo emerge l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tendenza ulteriormente rafforzata dai recenti interventi normativi che sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In quest'ottica, le linee guida ANAC incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

In particolare, con riferimento al richiamato art. 24 bis sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, le linee guida prevedono che la disciplina si applichi *"anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione"* nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli *"enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni"* e chiari-



scono specificatamente che, anche per gli enti di diritto privato a totale partecipazione pubblica *“si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti”*.

In tal senso giova richiamare anche il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 che, sul tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato, pur rinviando al contenuto della n. 1134/2017, ha evidenziato come, fermi restando gli orientamenti espressi sulla nozione di controllo pubblico congiunto dal Ministero dell'economia e finanze (competente per il monitoraggio della corretta attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica), dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha ritenuto necessario approfondire il tema, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza. Ne è conseguita l'adozione della delibera n. 859 del 25 settembre 2019.

In particolare, nella predetta delibera l'Autorità ha formulato l'auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale.

È stata inoltre sottolineata la ratio della normativa di prevenzione della corruzione che attiene all'esercizio imparziale di funzioni e di attività volte al perseguimento di interessi pubblici, all'esigenza di assicurare il buon andamento di attività inerenti la gestione di servizi pubblici e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

3. RAPPORTI TRA IL PTPC E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

Con riguardo ai rapporti intercorrenti tra il piano triennale per la prevenzione della corru-



zione introdotto dalla L. 190/12 ed il modello organizzativo di cui al D. lgs. 231/01 deve

rilevarsi l'esistenza di una differenza sostanziale che investe *in primis* il concetto stesso di corruzione.

Il decreto considera, infatti, un'elencazione tassativa dei reati presupposto da prevenire, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre la Legge fa riferimento ad un concetto più ampio, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "*cattiva amministrazione*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, in cui gli interessi privati condizionano il corretto operare dell'Amministrazione/Ente.

Per evitare inutili ridondanze, il PNA 2013 aveva stabilito che, qualora in una società fosse già stato adottato il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione si potesse fare perno su esso, estendendone l'ambito di applicazione, non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs. 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

L'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati, infatti, non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel D. Lgs. 231/2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente.

Ne consegue che le società partecipate, che abbiano già approvato un Modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. 231/2001, devono integrarlo con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all'interno delle Società, come indicati dalla L. 190/2012.

Successivamente le Linee guida ANAC per le società hanno ribadito quanto sopra, forma-



lizzando l'obbligo di integrare il Modello ex D. Lgs. 231/01 con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni corruttivi e di illegalità all'interno delle società: tali misure costituiscono, appunto, il Piano di prevenzione della corruzione.

Di recente, come già segnalato, l'art. 41, c. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 97/2016, modificando la L. 190/2012, ha specificato che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Appare, pertanto, chiaro che, come ribadito ulteriormente dal PNA 2016, le società in controllo e/o partecipazione pubblica sono tenute ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In tale contesto il Consiglio Direttivo, in ottemperanza al contenuto delle disposizioni ivi richiamate e della normativa vigente in materia, ha optato, a decorrere dalla prima adozione del detto documento avvenuta con deliberazione del Consiglio Direttivo del in data 31.01.2018, per la definizione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC): quanto ivi indicato, con particolare riguardo alle misure preventive della corruzione, alla formazione ed alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti nel Piano stesso, ivi inclusi quelli in tema di trasparenza, è stato elaborato in coordinamento con i contenuti del Modello ex d.lgs. 231/01, come meglio specificato nel proseguo all'interno delle singole sezioni.

Al fine di garantire un'azione sinergica fra il Modello e il PTPC, le prescrizioni ed i Piani di azione identificati nel Piano sono considerati, ove applicabili, come presidi di controllo



relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 e costituiscono nuovi protocolli di controllo. Nell'espletamento dei propri compiti l'OdV e il RPCT garantiscono, inoltre, il necessario coordinamento.

4. IL CONSORZIO

4.1 Natura Giuridica, Mission Istituzionale e Governance: Il CEV, è una società di diritto privato a totale partecipazione pubblica, opera quale affidatario diretto degli Enti Consorziati, non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei Consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività d'acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali alla massimizzazione delle risorse degli Enti Pubblici che la partecipano.

In particolare il Consorzio, alla luce delle recente modifica statutaria del 27.10.2022, ha per oggetto:

- a) *"l'acquisto in comune, l'approvvigionamento la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati;*
- b) *La prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese, anche tramite rigenerazione.*
- c) *La costituzione o partecipazione ad organismi associativi, consortili, con soggetti aventi le stesse finalità;*
- d) *Il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto".*



Il Consorzio, inoltre, *“svolge altresì i servizi: di centrale di acquisto di lavori, beni e servizi; di assistenza e supporto nelle procedure concorsuali; di prestazione nonché di consulenza e ausilio agli Enti consorziati, in relazione alle funzioni svolte dagli stessi. Infine il Consorzio compie ogni attività necessaria o anche semplicemente utile al raggiungimento degli scopi sociali”*.

Servizi ed Attività: Il Consorzio CEV è un'aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione delle risorse economiche, ivi comprese quelle dedicate agli approvvigionamenti energetici, virtuosi ed improntati anche a sistemi di economia circolare al risparmio ed alla c.d. *“economia di scala”*.

Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire la riduzione dei costi di approvvigionamento, ad oggi, il CEV annovera all'incirca millecento soci distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Negli anni il Consorzio ha sviluppato - e propone tutt'ora - importanti progetti e servizi che consentono agli iscritti di ottenere un risparmio attraverso un sistema di economia di scala con riguardo all'approvvigionamento di beni e servizi ivi compresi i sistemi di efficientamento di impianti e strutture e l'autoproduzione del proprio fabbisogno energetico. In particolare i servizi erogati nei confronti dei consorziati si risolvono nelle attività di seguito meglio specificati:

I. SERVIZI CENTRALE DI COMMITTENZA

Il CEV è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (codice AUSA: 0000295251)

- **Servizio di eprocurement** - Il Consorzio mette a disposizione del Socio la piattaforma elettronica e la formazione sul sistema e-procurement CEV, un Albo fornitori qualifica-



to, la modulistica amministrativa di gara, il supporto agli Operatori Economici in fase di qualifica e di partecipazione di gara;

- **CdC - Redazione della gara collaborativa Socio/CEV con consulenza specialistica** - A

seguito di mandato del Socio, il CEV effettua la definizione della strategia di gara, con invio della modulistica e la formazione sull'utilizzo del sistema e-procurement; supporta il Socio nella redazione dei documenti di gara e nelle pubblicazioni di legge; nomina come RUP CEV il dipendente designato dall'Ente; procede all'analisi e alla revisione della documentazione di gara pervenuta; si occupa dell'inserimento della gara nel sistema informatico; nomina la commissione (anche su designazione del Socio); controlla i verbali di gara redatti dall'Ente e redige l'atto di proposta di aggiudicazione; supporta l'Ente nei controlli sugli aggiudicatari (AVCPASS).

- **CdC Servizio redazione e gestione integrale degli appalti** - A seguito di mandato del

Socio a svolgere la procedura di affidamento, il CEV si occupa della redazione di tutti gli atti e della nomina di un RUP interno, della pubblicità (pubblicazione in GURI, GUUE, MIT, quotidiani e sulla piattaforma CEV), dell'intera gestione della gara (chiarimenti, nomina commissione, redazione dei verbali) e dell'aggiudicazione, lasciando al Socio solo il compito di stipulare il contratto.

- **Servizio "L'Avvocato risponde"** - Un Avvocato di pluriennale esperienza risponde ai

quesiti che vengono posti tramite e-mail (info@consorziocev.it) su questioni aventi ad oggetto appalti e/o contratti pubblici. I pareri sono resi per iscritto entro 24 ore, con possibilità di contatto telefonico da parte dell'Avvocato in caso si rendesse necessario.

È opportuno precisare come la centrale di committenza abbia ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che ha previsto l'adozione di un manuale di qualità per il perseguimento degli obiettivi meglio di seguito specificati:



➤ Garantire i requisiti del servizio;

➤ Pianificare e gestire l'avanzamento delle attività nel rispetto degli obiettivi previsti e concordati con il socio;

➤ Individuare le criticità nella realizzazione del programma di lavoro e le revisioni che queste comportano;

➤ Verificare l'adeguatezza delle risorse impiegate;

➤ Monitorare costantemente i costi sostenuti e l'effort per la realizzazione delle attività;

➤ Fornire al socio un servizio personalizzato.

È emblematico, in tal senso, segnalare come in ragione di ciascun obiettivo siano state pianificate delle azioni precise in uno ad un piano di monitoraggio.

PIANO DEGLI OBIETTIVI			
OBIETTIVI	AZIONI	INFORMAZIONE DOCUMENTATA	MONITORAGGIO
Semplificare l'attività per gli enti locali	Area Centrale di Committenza: Servizio di e-procurement; Attività di revisione da parte del CEV della documentazione di gara; Procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV, C.d.C; Servizio redazione e gestione integrale degli appalti, C.d.C; Accordi quadro, C.d.C; Servizio "L'Avvocato risponde"	Sito internet, E-mail	Trimestrale
Aumento del numero di gare	Azioni di promozione, Telefonate, Incontri	Brochure, Sito internet, E-mail	Trimestrale
Aumento del numero di fornitori qualificati	Azioni di promozione	E-mail	Trimestrale
Diminuzione del numero di contenziosi	Formazione e informazione del personale interno, qualità bando, qualità fornitori e consulenti	Attestati, Numero di azioni legali intraprese	Trimestrale
Aumento del numero di accordi quadro aggiudicati	Azioni di promozione	Brochure, Sito internet, E-mail	Semestrale
Aumento del numero di comuni che aderiscono al servizio	Azioni di promozione, Telefonate, Incontri.	Brochure, Sito internet, E-mail, social network	Trimestrale
Crescita professionale del singolo	Formazione, Verifica di apprendimento durante le riunioni di coordinamento	Attestati	Semestrale con riferimento ai seguenti indicatori: - Giorni di formazione / giorni di presenza - N. di persone / giorni di formazione
Aumento dell'uso del Green Public Procurement	Aumento del numero di gare con applicazione dei CAM/acquisti verdi	Numero di gare espletate	Trimestrale
Maggior efficienza nella gestione degli affidamenti	Riduzione dei termini di aggiudicazione delle procedure di affidamento	Giorni di durata della procedura	Trimestrale

Tale attività è stata preceduta da una analisi del rischio con precipua indicazione della qualificazione dello stesso, della determinazione di indici di probabilità , del danno e del livello di rischio pedissequamente riportato in tabella:

Ad oggi le competenze coinvolte nell'attività della centrale sono individuate nelle se-



Contenzioso appalti	3	2	6	1. Analisi delle cause 2. Azioni correttive 3. Correzione del Servizio 4. Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive
Calo del numero di Soci utilizzatori del Servizio	2	3	6	1. Analisi delle cause 2. Azioni correttive 3. Correzione del Servizio 4. Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive
Sistema di sicurezza delle informazioni	1	3	3	2. Azioni correttive 3. Correzione del Servizio 4. Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive
Perdita del personale interno	2	3	6	1. Analisi delle cause 2. Azioni correttive 4. Valutazione dell'efficacia delle azioni correttive 5. Sostituzione della risorsa: • Opportunità di Stage; • Bando di Assunzione. 6. Mappa delle Competenze 7. Affidamento Diretto a Professionisti Esterni

guenti figure:

1. RESPONSABILE CENTRALE DI COMMITTENZA (1 risorsa)

Definizione dei processi di e-procurement e di qualifica fornitori della Centrale di Committenza. Supervisione dell'intera procedura d'appalto su delega dei Consorziati, sopra e sotto soglia comunitaria, programmazione e redazione degli atti amministrativi e tecnici per gli appalti ed i bandi del Consorzio, consulenza normativa sul Codice dei Contratti Pubblici. Redazione reportistica direzionale per la Centrale di Committenza.

2. PROCUREMENT CONSULTANT (3 risorse)

Centrale di Committenza – Area Sourcing

Consulenza normativa ai Consorziati in merito al Codice dei Contratti Pubblici per i propri appalti e per quelli delegati al CEV da gestire come Centrale di Committenza, supporto ai Consorziati nell'uso degli strumenti e-procurement, redazione degli atti amministrativi di gara, gestione operativa del ciclo di vita degli acquisti del Consorzio.

3. CATEGORY MANAGER (1 risorsa)

Centrale di Committenza – Area qualifica fornitori

Consulenza agli operatori economici sulle categorie merceologiche oggetto dell'albo fornitori del Consorzio, supporto agli operatori economici nell'uso degli strumenti e-procurement, gestione operativa della qualifica fornitori e degli acquisti nel campo dell'efficienza energetica. Redazione di capitolati tecnici.



I. SERVIZI EFFICIENZA ENERGETICA

- Accordi quadro per la fornitura e mediante EPC degli impianti di energia, in particolare solare termico, sistemi fotovoltaici e accumulo, microcogenerazione, sistemi integrati.

Per poter garantire un risparmio energetico ai propri Soci, il Consorzio CEV ha pubblicato degli accordi quadro che vanno dalla mera fornitura a contratti EPC multilotto. Per i contratti EPC in particolare è prevista la definizione dell'analisi energetica preliminare fino alla progettazione e manutenzione delle tecnologie installate dal Socio.

- Riqualificazione dell'illuminazione pubblica (Progetto MEL 2.0)

Il CEV al fine di supportare i propri soci nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, ha definito il "Progetto Luce MEL 2.0" che agevola gli enti locali ad intraprendere le iniziative dalla fase di riscatto degli impianti fino alla aggiudicazione della gara per l'esecuzione dei lavori. Tra le opportunità che vengono offerte, il CEV consente agli Enti la redazione degli elaborati preliminari di realizzazione degli interventi, comprensivi del PRIC/PICIL, delle perizie per l'acquisizione degli impianti e provvederà alla assistenza agli uffici nelle varie fasi della procedura);

- Riqualificazione degli edifici pubblici

Il Consorzio supporta i Soci dalla fase iniziale del project financing, fino alla pubblicazione della gara al fine di riqualificare gli edifici e raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica attraverso: la razionalizzazione dei consumi, l'uso proficuo delle fonti rinnovabili e l'impiego di tecnologie più efficienti.

II. SPORTELLLO EUROPEO

Il servizio prevede il continuo monitoraggio, a livello nazionale e regionale, di tutti i bandi comunitari dedicati prevalentemente ad ambiente (ad es. efficientamento e ri-



qualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, smaltimento rifiuti), digitalizzazione e mobilità elettrica, al fine di intercettare quelli che potrebbero essere di interesse per il Socio. Lo "Sportello Europeo" è un servizio gratuito e "chiavi in mano". Il Consorzio CEV si occuperà di segnalare tempestivamente all'Amministrazione le possibilità di finanziamento, trasmettendo la scheda sintetica del progetto (modalità di partecipazione, requisiti, beneficiari, stanziamento, scadenze) e fissando un appuntamento in loco con i nostri consulenti, che orienteranno il consorziato sulle azioni da mettere in atto e guideranno nella compilazione della richiesta qualora fosse interessato ad accedere al finanziamento.

III. SERVIZIO CONCORSI

Il servizio prevede attività di assistenza amministrativa e consulenza legale nelle procedure di reclutamento di figure professionali delle quali gli Enti abbisognano. Tale attività è svolta assicurando, trasparenza ed imparzialità, nonché efficienza nelle procedure selettive.

Le attività di predisposizione, successiva attuazione e di relativo aggiornamento del PTPC sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dalla normativa di settore ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di governance.

In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servizio per lo svolgimento di attività strumentali degli Enti Locali e degli Enti Pubblici non Economici e del ruolo ad essa attribuito di "amministrazione aggiudicatrice" - che definisce, realizza e aggiudica gare d'appalto per conto delle amministrazioni - nonché dei servizi resi nei confronti dei consorziati, il CEV è tenuto, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema



di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

5. IL MODELLO EX D.LGS. N. 231 DELLA SOCIETÀ

Il Consorzio si è dotato di un modello organizzativo ex 231/200. Scopo del Modello è la costruzione d'un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché d'attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, mediante l'individuazione delle *"aree d'attività a rischio"*, e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di :

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CEV nelle *"aree d'attività a rischio"*, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal CEV in quanto, qualora anche il Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire al Consorzio, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle *"aree d'attività a rischio"*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Alla luce di quanto precede, punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- I. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di comportamentali e delle procedure istituite;
- II. la mappa delle *"aree d'attività a rischio"*, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la probabilità che siano commessi i reati;



SEZIONE II

I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La determina ANAC n. 12/2015 riporta come principio cardine l'imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

In quest'ottica di sistema, risulta necessario delineare i ruoli e le specifiche competenze dei soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti:

- a. l'Assemblea dei Consorziati;
- b. L'Organo di indirizzo: Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
- c. Il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. l'Organismo per il Controllo Analogico;
- f. Il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- g. L'Organismo di Vigilanza (OdV)
- h. I Dipendenti della società e i Collaboratori tutti;
- i. I Consulenti Esterni

2. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati ed è convocata almeno una volta l'anno. Per



ciò che rileva ai fini della redazione del presente piano, in relazione ai poteri attribuiti

all'Assemblea potenzialmente idonei a produrre effetti indiretti in ordine agli adempi-

menti anticorruzione, tale organo è competente a:

1. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organismo di controllo

analogo

2. Determinare i compensi del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di control-

lo e dell'Organismo per il Controllo Analogo;

3. Approvare il bilancio;

4. Emanare direttive al Consiglio Direttivo per il migliore raggiungimento degli scopi

consortili;

5. Deliberare sull'approvazione e modificazione del Regolamento consortile, proposto dal

Consiglio Direttivo;

6. Delibera sulle modifiche dello statuto;

7. Variare la durata in carica e aggiornare le competenze del Consiglio Direttivo;

3.IL RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzio-

ne. A fronte delle recenti modifiche statutarie si segnala come potrebbero risultare signifi-

cativi in *subiecta materia* gli interventi predisposti dal Comitato Esecutivo. Invero, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 10 comma 5 dello statuto, il Consiglio Direttivo può nominare un

Comitato Esecutivo composto da tre membri del Consiglio Direttivo cui possono essere

delegate diverse rilevanti funzioni. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, cui

spetta di diritto la presidenza del Comitato e da due Vicepresidenti.

Ad ogni modo il Consiglio Direttivo, anche in presenza della detta articolazione interna,



continua a costituire l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente cui competono le seguenti azioni:

- individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione e ai suoi aggiornamenti;
- prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione del Piano;
- adottare, su proposta del responsabile prevenzione corruzione, il Piano e i suoi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della società, nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente";
- promuovere la cultura della legalità e i principi dell'etica pubblica;
- tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa;
- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità adeguate condizioni operative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

4. L'ORGANO DI CONTROLLO

Non di secondario rilievo, inoltre, può considerarsi il ruolo in materia di prevenzione alla corruzione dell'Organo di Controllo, costituito, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto, da un membro effettivo e da uno supplente scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili eletti dall'Assemblea. Il ruolo dell'organismo nel sistema di prevenzione ed emersione di fatti corruttivi e di c.d. bad Practice si apprezza nella misura in cui per il fun-



zionamento dell'Organo di Controllo si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

5. L'ORGANISMO DI CONTROLLO ANALOGO

Le disposizioni statutarie hanno altresì previsto, quale forma di ulteriore controllo dell'operato degli organi di indirizzo politico amministrativo, l'introduzione di un Controllo Analogo dei Consorziati. Di tal guisa il Consorzio rimane soggetto e sotto l'influenza determinante dei Consorziati sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. Tale attività di controllo viene esercitato in via mediata e congiunta tra i Consorziati partecipando, appunto all'Organismo di Controllo Analogo la cui struttura, meccanismo di nomina dei componenti, competenze e funzionamento sono disciplinati da un Regolamento di Funzionamento dell'Organismo. L'organismo si compone di un numero variabile di membri, che va da un minimo di nove ad un massimo di quindici.

L'Organismo rende pareri preventivi obbligatori e vincolanti sulle seguenti materie:

- Piani e programmi strategici;
- La modifica dell'oggetto sociale e, più in generale, ogni modifica di statuto;
- Trasferimento della sede sociale o delle sedi secondarie o soppressione di taluna di quest'ultime;
- Budget annuali di esercizio e programmi di investimento; operazioni societarie straordinarie;
- operazioni finanziarie di rilevante entità che impegnino il Consorzio per oltre un quinquennio;
- Attivazione di nuovi servizi che implicino un impegno economico finanziario di rilevante entità;



L'Organismo rende pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti sui bilanci di esercizio e viene chiamato a rendere pareri sia obbligatori che facoltativi dal Consiglio direttivo.

All'Organismo per il Controllo Analogico competono le seguenti prerogative:

- Viene notiziato sulle convocazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e gli vengono fatti conoscere gli ordini del giorno nonché le deliberazioni assunte da Assemblea e Consiglio Direttivo.
- Riceve una relazione annuale dal Consiglio Direttivo sull'andamento di gestione;
- Si confronta a sua discrezione con l'Organo di Controllo e con l'Organismo di Vigilanza;
- Può chiedere la revoca di deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo in contrasto con i pareri obbligatori vincolanti che abbia reso;
- Può delegare un suo componente a visitare gli uffici del Consorzio prendendo informazioni; le visite dei delegati dell'Organismo di Controllo Analogico saranno concordate con il Direttore del Consorzio.

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale assume il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per espressa previsione legislativa (art. 43 d.lgs. 33/2013) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Come espressamente indicato nella determina ANAC n. 12/2015, lo svolgimento delle funzioni di RPC deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia dall'Organo di indirizzo. Quest'ultimo deve altresì garantire l'adozione di misure dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.



Il ruolo del "Responsabile", che deve essere supportato dagli altri soggetti interni coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, è delineato in modo puntuale dal legislatore che definisce anche i suoi compiti principali:

- elaborare la proposta di PTPC e dei relativi aggiornamenti, ove sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- svolgere stabilmente attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione ed elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi organizzativi.

A tal fine, come previsto dal PNA, il Consiglio Direttivo del Consorzio Energia Veneto ha nominato con verbale del Consiglio Direttivo del 3 Marzo 2017 il Sig. Valentino Rossignoli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni di Responsabile per la Trasparenza (di seguito Responsabile PCT).

7. IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La società ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del d.lgs 231/2001 in composizione monocratica

L' OdV ha il compito di svolgere tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto del Codice Etico e del Regolamento sanzionatorio vigenti ed è deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.L.vo 231/2001 con delibera



del Consiglio Direttivo 11 Dicembre 2017 e implementato dei contenuti del Piano della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, riferendo al Consiglio Direttivo sullo stato di attuazione del Modello e segnalando eventuali violazioni accertate.

Al fine di trasporre i contenuti essenziali del Piano nel Modello di gestione e controllo, l'OdV ha il compito di supportare e coadiuvare il Responsabile PCT nell'elaborazione dello stesso Piano e di sue successive modifiche, aggiornamenti e integrazioni, nonché di promuovere, di concerto con il responsabile PCT e con le altre funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2001, dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

8. IL RUOLO DEI REFERENTI

Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione, oltre all'OdV, sono i Referenti per la prevenzione, che verranno identificati con apposito provvedimento a cura del Responsabile PCT, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione.

Tutti i referenti, per l'area di rispettiva competenza, hanno il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, e dell'autorità giudiziaria.

I dirigenti, inoltre, partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione, assicurando contestualmente l'osservanza del Codice Etico vigente, verificandone le ipotesi di violazione.

Adottano, infine, le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione, e rappresentano al Responsabile PCT l'opportunità e/o la necessità di procedere alla rotazione del personale.

I Referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività infor-



mativa nei confronti del Responsabile PCT, affinché quest'ultimo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività del consorzio con particolare riferimento all'applicazione del PTPC e delle specifiche misure in esso descritte. Possono inoltre concorrere all'identificazione ed aggiornamento delle misure per la prevenzione della corruzione. Entrambe le figure hanno, infine, l'obbligo di osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012).



SEZIONE III

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

1. GESTIONE DEL RISCHIO

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un Ente con riferimento al rischio, costituendo, appunto, lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, oltre che a far emergere possibili eventi corruttivi.

In tale ottica, nel caso di rischio corruzione, si è ritenuto in primo luogo opportuno fare riferimento ad un concetto ampio di corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività della società, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, a vantaggio o meno della stessa o addirittura neutre.

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.

Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio adottato dal CEV si è svolto secondo le seguenti fasi

1. analisi del contesto;
2. valutazione, per ciascun processo individuato, del rischio;
3. trattamento del rischio per ciascun processo, tramite l'individuazione delle azioni di



prevenzione.

Gli esiti e gli obiettivi del processo di gestione del rischio sono stati compendati in apposite Schede di gestione del rischio, riportate in **Allegato A**.

In particolare, il suddetto Allegato A, per ciascuna delle attività/processo a rischio corruzione risultante da detta analisi, riporta oltre alla descrizione dell'attività/processo e l'analisi del contesto interno:

- a. la descrizione generale delle fasi e dei relativi processi;
- b. l'individuazione delle responsabilità per ciascun processo;
- c. l'elenco dei rischi emergenti (rispetto ai processi) e dei possibili eventi rischiosi;
- d. l'individuazione di possibili anomalie correlate;
- e. gli indicatori di monitoraggio e/o di performance conseguentemente scelti;
- f. l'individuazione delle misure di prevenzione;
- g. la tempistica di attuazione delle misure di prevenzione;

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicito nelle suddette Schede.

2. ANALISI DEL CONTESTO ED ELENCAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno del Consorzio per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne, il Responsabile PCT del CEV ha operato in stretta collaborazione con l'Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo), i responsabili delle strutture organizzative principali, l'organismo di Controllo e l'Organismo di Vigilanza (OdV).



Con riguardo all'analisi del **contesto esterno**, è in atto una fase di ricognizione documentale, al fine di acquisire tutti gli elementi aggiornati all'anno 2020, non ancora reperibili e/o pubblicati (si pensi alle **relazioni annuali degli uffici giudiziari inerenti al territorio in cui il Consorzio opera**); al termine di tale processo sarà cura integrare il presente Piano dei risultati acquisiti.

Per quanto riguarda l'analisi del **contesto interno**, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata analizzata tutta l'attività svolta, in particolare attraverso la mappatura di tutti i macro processi.

Infatti, il percorso di costruzione del PTPC ed i contestuali percorsi formativi hanno permesso di sottoporre ad un primo esame l'intero complesso dei processi aziendali, sia relativi al "core business" del Consorzio che di supporto agli stessi .

Tale attività di mappatura, c.d. di "risk assessment", è stata effettuata con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione ed dal suo aggiornamento 2019, al fine di individuare quelle attività, all'interno della struttura organizzativa del CEV , in cui si possono celare o annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.

Nello specifico, è stata svolta un'attività di rilevazione da parte del Responsabile PCT; sono stati effettuati incontri con i responsabili dei processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi. Ove per processo deve intendersi l'insieme delle attività che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno alla società.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni e società, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A. Area acquisizione e progressione del personale.



B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture.

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Come riportato nell'aggiornamento del PNA, vengono denominate "aree generali", tutte quelle riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi che risultano, oltre alle "aree obbligatorie", quelle relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato. Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione degli eventi rischiosi;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

L'attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato o sua fase, considerando le specificità dei medesimi, il contesto esterno ed interno della società e le risorse coinvolte.



La successiva analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; ciò al fine di:

- a) comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- b) definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Infine, il processo di ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, tenendo conto degli obiettivi della società e del contesto in cui la stessa opera.

Nello specifico, in esito alla fase di mappatura, tenuto conto della complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economico nella realtà aziendale ed anche del contesto esterno, è stato possibile stilare un elenco delle attività del Consorzio potenzialmente a rischio e l'individuazione per ciascun processo delle attività stesse, delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Tale elenco definisce il contesto entro cui sono stati sviluppati i successivi passi della valutazione del rischio.

Come riportato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, per comprendere le cause e il livello di rischio, si è seguito un approccio basato su:

- dati oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società; ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; eventuali segnalazioni pervenute;...);
- dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati,



con interviste o focus group), al fine di reperire informazioni o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi.

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione e suo aggiornamento 2019 (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.

Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede di rischio allegate al PTPC.

Nel corso del 2021 si procederà ad ulteriore approfondimento al fine di evidenziare eventuali ulteriori aree di rischio presenti o emergenti.

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi emersi attraverso l'individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, progettate e pianificate a seconda delle priorità rilevate in sede di valutazione degli eventi rischiosi e delle risorse a disposizione, tenendo conto della capacità reale della società di attuarle nella fase di controllo e di monitoraggio.

Le misure previste dal PNA e dal suo aggiornamento sono classificabili in **"misure obbligatorie"** (la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) e **"misure ulteriori"** (eventuali misure aggiuntive inserite nei PTPC, individuate autonomamente da ciascuna amministrazione o ente, realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto); le misure sono inoltre distinte in **"misure generali"** (che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione inter-



venendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente) e **"misure specifi-**

che" (che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite

l'analisi del rischio).

Come specificato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, l'identificazione della concreta misu-

ra di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure è stata effettuata dal Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciascuna misura sono stati evidenziati:

- la tempistica di attuazione delle misure da attivare;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- gli indicatori di monitoraggio.

Tale metodo di strutturazione delle misure e l'utilizzo degli indicatori rende possibile
l'azione di monitoraggio del Piano (ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzio-
ne adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione),
presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l'effi-
cacia.

Le misure complessivamente programmate nell'ambito del presente Piano sono indicate
nelle richiamate Schede in Allegato A.



SEZIONE III

MISURE GENERALI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

1. TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi. Mediante la legge 241/90 si modifica sostanzialmente il rapporto tra i cittadini e la P.A., l'arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche basato sull'autoreferenzialità e l'inaccessibilità al mondo esterno.

Si garantisce, infatti, al cittadino il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento condizionando di fatto l'intera attività amministrativa che deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità agli atti sui quali la P.A. si basa per assumere una determinata posizione.

Si sancisce, inoltre, il diritto di accesso, inteso come potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, copia dei documenti amministrativi.

L'operazione trasparenza avviata nel giugno del 2008 attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della P.A. e Innovazione, si impone ancor meglio con la Legge 69/2009 ove tutte le P.A. debbono rendere note, attraverso i propri siti internet, informazioni relative ai dirigenti (C.V., dati retributivi, recapiti istituzio-



nali) e i tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

La prima affermazione della pubblicità come esemplificazione della trasparenza è il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione di una delega di riforma della P.A. data al governo con la legge 15/2009. Nel Decreto 150 (c.d. Decreto Brunetta), la trasparenza diventa un principio amministrativo di "accessibilità totale".

Con la approvazione della Legge 190 del 2012 viene istituito il primo vero provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e vengono introdotte alcune sanzioni per il mancato rispetto di quei vincoli.

La trasparenza ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, naturale completamento della Legge 190/2012 sulla repressione della corruzione, organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della trasparenza quale *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Il D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) intendendo per trasparenza proprio *"l'accessibilità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società"*, si volge ad assicurare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e, attraverso le Deliberazioni ed indicazioni dell'ANAC del 2015, anche delle società controllate da Enti locali ed in particolare per le loro società in House.



Ne consegue, pertanto, che il CEV,, in quanto società di diritto privato a totale partecipazione pubblica, alla luce dei provvedimenti prefati, è tenuta al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

Tale decreto ha introdotto, inoltre, l'istituto "dell'accesso civico" che prevede l'obbligo per i destinatari di tali disposizioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne sia stata omessa la loro pubblicazione.

In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l'attuazione della disciplina della trasparenza è prevista l'adozione di uno strumento, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sotto-sezione del Piano anticorruzione ne costituisce espressione.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del P.T.T.I. sono disciplinate dalle delibere ANAC. n. 105/2010, n. 2/2012 e dal ultimo dalla delibera n. 50/2013. Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte dell'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile per la trasparenza.

Il CEV, anche nella sua qualità di centrale di committenza, ha già profuso un forte impegno sul piano, dell'informazione e della trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei provvedimenti.

In tal senso, nell'attivare un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Società Trasparente", il CEV ha provveduto ad aggiornare tutti i dati secondo i dettami e le informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con la periodicità richiesta dalla normativa vigente e, comunque, in base al principio della tempestività.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla tra-



sparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività; dall'altro evidenza il raggiungimento degli obiettivi da parte della società stessa.

Il presente programma delinea le azioni che saranno svolte dalla società in osservanza della normativa vigente, al fine di garantire i principi di massima trasparenza e integrità.

2. PERCORSO METODOLOGICO E

ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Per consentire un'applicata metodologia sui dettami normativi della trasparenza il Responsabile della trasparenza (RT), per il tramite di formatori specializzati, ha svolto e continua a svolgere presso gli Uffici delle diverse unità operative, con i rispettivi soggetti apicali, un'attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del sito internet aziendale "Società trasparente", evidenziando per quali specifiche sotto-sezioni fosse richiesto un contributo in virtù dello ruolo rivestito.

Sarà richiesto ai suddetti soggetti di esibire i documenti che rispondono alle richieste di legge o, in alternativa, i documenti dai quali desumere le informazioni da pubblicare.

Sono state, inoltre, illustrate le specifiche responsabilità in relazione alla pubblicazione degli atti, nonché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di legge.

Si sono, infine, analizzate le possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la corretta gestione e tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la definizione di uno specifico sistema di "alert".

A seguito delle indicate attività formative ed informative e dei principali temi e criticità emersi, attraverso i "focus group" organizzati, nel solco tracciato dal PNA, gli incontri effet-



tuati hanno evidenziato gli "oneri di partecipazione" agli adempimenti in materia di trasparenza gravanti sul RT nella sua funzione di vigilanza e controllo.

Il tutto secondo le seguenti direttrici:

- Identificazione degli effettivi contenuti da inserire nella sezione "Società trasparente" in coerenza con le attività svolte dalla società (in quanto l'obbligo di utilizzare una struttura identica a quella di cui all'Allegato del D.lgs. 33/2013 non comporta in automatico l'obbligo di inserire informazioni in tutte le "sotto-sezioni" quando le stesse non siano compatibili con le attività svolte e lo status giuridico del Consorzio);
- Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione organizzativa, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consentire la corretta implementazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della Trasparenza, che al CEV coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i seguenti:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del Consorzio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'Organo amministrativo e agli altri organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree a maggior rischio;



- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico il cui Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente, sottosezione "Accesso Civico".

Il Responsabile della trasparenza potrà avvalersi, inoltre, di una serie di referenti all'interno della società (generalmente coincidenti con i Responsabili delle U.O.), meglio definiti nel paragrafo successivo, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e all'aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente".

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

E MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata predisposta nel sito istituzionale del CEV, la sezione "Società trasparente", contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto.

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e tenuto conto delle ricadute in termini di responsabilità in caso di inadempimenti, il Responsabile della trasparenza in accordo con i soggetti onerati ha indicato, con uno specifico atto allegato al presente Piano, la misura organizzativa che individua i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su "Società Trasparente".

In particolare, è in corso di redazione una apposita scheda, che costituirà parte integrante del piano (denominata allegato b) con la quale il RT provvederà ad individuare i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su Società Trasparente. In particolare nel suddetto atto



organizzativo saranno individuati i suddetti profili:

1. l'**amministratore** che crea, aggiorna, disattiva le utenze e, per ciascuna di esse, abilita gli accessi necessari alle funzionalità richieste;

2. i **referenti** dei soggetti onerati (e da essi individuati) che per loro conto inseriscono, integrano, aggiornano e/o modificano i documenti e i dati relativi alle sottosezioni di propria competenza e sono responsabili dei connessi contenuti e dei relativi tempi di pubblicazione;

3. il **responsabile della pubblicazione** che segnala, a seguito di costante monitoraggio, eventuali inadempienze o ritardi da parte dei referenti al Responsabile della trasparenza per i dovuti atti conseguenti.

Il Responsabile della trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, procederà ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività (quali i dati ex art. 1, c. 32 della l. 190/2012) o concernenti il vertice aziendale o l'organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di pertinenza del CEV, in quanto per loro natura non concernono le attività del Consorzio ovvero esulano dalla sua competenza, si è dato atto che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile, sia sul sito istituzionale, nelle specifiche sottosezioni dell'area tematica Società trasparente, che nel citato Allegato B.

I dati e le informazioni saranno pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge riportate **nella colonna "tempistica" dell'Allegato B** e, laddove non sia presente una scadenza, nel rispetto del principio della tempestività.



Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di eventuali ricorsi.

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento relativo all'atto oggetto di pubblicazione, mentre l'aggiornamento deve essere effettuato con la cadenza definita nel predetto allegato.

Il principio generale della trasparenza inteso come *"accessibilità totale"* implica che i destinatari di tali disposizioni pubblicino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.

4. PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, il RPCT ha manifestato l'esigenza di implementare un sistema informatizzato che preveda i seguenti presidi:

i. caricamento matrice adempimenti/soggetti;

ii. cronogramma per adempimenti a scadenza fissa e memo periodico per adempimenti al verificarsi di determinati eventi;

iii. sistema di alert per le scadenze di cui al punto precedente con avviso al process owner (i soggetti onerati), al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT;

iv. sistema di registrazione dell'avvenuto invio dei flussi informativi derivanti dagli adempimenti;

v. sistema di conferma dell'avvenuto/non avvenuto adempimento al fine di consentire al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT la vigilanza sul sistema;



vi. sistemi di segnalazione.

Nello specifico, per quanto attiene tutti i documenti, i dati e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, questi verranno gestiti e trattati dagli operatori di protocollo che, attraverso l'operazione di classificazione disponibile in fase di protocollazione (e/o in fasi successive), attiveranno un processo automatico di monitoraggio per il completamento delle attività di pubblicazione sul portale della trasparenza.

I suddetti documenti, dati e informazioni, opportunamente trattati dai *process owner* ed eventualmente protocollati, verranno resi disponibili alla pubblicazione al termine di un iter procedurale preventivamente definito sulla base dell'analisi dei processi documentali coinvolti.

Contestualmente, il Responsabile della Trasparenza, con l'ausilio del Responsabile della pubblicazione, di prossima nomina, potrà monitorare in tempo reale lo stato delle attività attraverso un sistema software dedicato, visionandone, per ciascun process owner, i dettagli per tipologia documentale, stato e scadenza. Il modulo per il portale della trasparenza offrirà una console di monitoraggio dei documenti soggetti a pubblicazione e strumenti specifici per la pubblicazione dei documenti all'esterno della piattaforma e per il pre-trattamento di documentazione contenete dati sensibili e la gestione della documentazione pubblicata.

5. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale per l'anno 2018 (con possibilità di rimodulazione semestrale per



gli anni successivi), con il supporto del Responsabile della pubblicazione e dei soggetti onerati.

Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

Tali controlli si potranno realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito programma;
- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, in funzione di specifiche esigenze emerse.

6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990).

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della società.

Il CEV, al fine di consentire ai cittadini l'effettivo esercizio di tale istituto, pubblicherà nella sezione "Società trasparente" le modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui inoltrare le richieste di accesso.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del CEV, qua-



lora la stessa ne abbia omissso la pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a controllare ed assicurare la sua regolare attuazione.

Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottosezione di "Società Trasparente", del dato omissso e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto.

Qualora invece l'informazione o il dato è già pubblicato in "**Società Trasparente**" nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'ina-
dempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione del Consorzio o dalla formazione del silenzio.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il CEV, al fine di meglio disciplinare tale istituto, si doterà di un apposito Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico, di cui provvederà a darne pubblicazione sul sito istituzionale.

7. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Il CEV, si impegna inoltre ad organizzare una giornata della trasparenza, rivolta a tutti i consorziati in cui saranno fornite le informazioni sul Programma triennale per la traspa-



renza e l'integrità, nonché sul Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per quanto attiene alle iniziative e agli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del presente Programma, il PTTI è diffuso ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

Ulteriore modalità di comunicazione è data dalla trasmissione dei principi e finalità del Programma durante le sessioni di formazione organizzate per la diffusione dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

8. MODELLO EX D.LGS. N. 231

Il CEV, sensibile all'esigenza d'assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività statutarie, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri consorziati e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello d'organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001 nel proprio ambito.

Dal momento che il Modello è un *"atto d'emanazione dell'organo dirigente"*, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, I comma, lett. a), d. lgs. 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo.

9. CODICE ETICO

A tale iniziativa, si affianca l'emanazione nell'ambito dell'assetto organizzativo del CEV del Codice Etico, nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del d. lgs. 231/2001, possa costituire, come in effetti costituisce, un valido strumento di



sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del CEV, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n°231/2001.

10. ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa al termine dell'incarico.

E' previsto, tramite appositi provvedimenti di organizzazione del Responsabile del PCT, lo svolgimento di formazione *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per i dipendenti neo - incaricati e per i neo responsabili degli uffici e dei procedimenti.

Per il personale dirigenziale, eventualmente nominato, addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere legata al mandato del Consiglio Direttivo .

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa. Nella delibera di nomina, qualora non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l'infungibilità.

Per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.



Il Consorzio ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza.

Le OO.SS., ove interessati dal dipendente, devono essere opportunamente informate dei suddetti criteri di rotazione.

11. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi della società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per il Consorzio.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione.



12. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*).

Il Responsabile PCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC.

Pertanto, a partire dall'approvazione del presente piano, il Responsabile PCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ove previsti del Consorzio ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Società Trasparente.

Il Responsabile PCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Pertanto, il Responsabile della prevenzione della corruzione quale misura ulteriore tesa a prevenire le cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 elabora un piano di verifiche sistematiche sulle dichiarazioni rese dai dirigenti del CEV tese a riscontrare, da un lato, la veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese e dall'altro, a svolgere verifiche sull'insussistenza di cause di inconferibilità al verificarsi dell'evento.



13. MISURE RELATIVE ALLA FORMAZIONE

DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI,

CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, il Consorzio attraverso la U.O. personale, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- I. all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- II. all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- III. all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- IV. all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Consorzio:

- I. si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- II. applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- III. provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.



In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il Consorzio, inoltre, procede a:

- I. effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- II. inserire negli atti per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- III. adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Di tale misura deve essere puntualmente edotto il Responsabile della prevenzione della corruzione, per gli adempimenti dei suoi compiti.

14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che riferisce al proprio responsabile di posizione organizzativa sovraordinato condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal responsabile e qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presen-



tare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico della

Direzione presso cui presta servizio il dipendente che potrebbe essere coinvolto; il re-

sponsabile procederà quindi con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito,

l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'iden-

tà del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la

difesa dell'incolpato.

Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001 come novellato dall'art. 51 della

legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il

fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accad-

duto il Responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica indi-

cato nella sezione del sito istituzionale "Società Trasparente".

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di

quanto accaduto:

1) al responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha opera-

to la discriminazione, in modo che lo stesso soggetto valuti tempestivamente l'oppor-

tunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per

rimediare agli effetti negativi della discriminazione;

2) al Rappresentante legale del Consorzio, che valuta la sussistenza degli estremi per

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la

discriminazione.



15. INFORMATIVE TRA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE, ORGANISMO DI VIGILANZA E

ORGANO AMMINISTRATIVO

La legge n. 190/12 prescrive che il PTPC preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile PCT.

Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento che rientri nell'art. 7 del d.lgs. 33/2013 devono darne informazione al predetto Responsabile PCT.

In ogni caso, a quest'ultimo le competenti strutture amministrative devono comunicare, anche cumulativamente e con cadenza al minimo semestrale, le informazioni necessarie su tali provvedimenti adottati.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al Responsabile PCT di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- monitorare i rapporti tra il Consorzio ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti.

Con riferimento ai processi "*sensibili*" sopra esaminati, devono essere fornite dal Responsabile PCT all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta, nell'ambito delle proprie competenze.

Le eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Piano e alle relative procedure, la segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo, la segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano, e i mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione saranno prontamente comunicate/i dai soggetti attori che ne sono venuti a conoscenza agli altri soggetti, pari-



menti responsabili dell'efficace attuazione del predetto Piano, tutti indicati nel titolo del presente paragrafo.

16. SISTEMA DISCIPLINARE

Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare anche quelle previste nel sistema sanzionatorio aziendale, nonché, in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra privati).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito d'un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

17. SUPPORTO RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Per quanto attiene alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento del sistema anticorruzione, il Responsabile PCT deve prevedere le modalità di gestione delle risorse idonee ad impedire la commissione dei reati.

Come ribadito dalla determina ANAC n. 12/2015, l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.



Il Responsabile PCT, consapevole dell'esigenza di disporre di una struttura organizzativa a supporto, dedicata al presidio dell'attuazione del Piano e delle politiche di sviluppo ad esso conseguenti, predispone proprio atto di proposta deliberativa, attraverso il quale individua e definisce le esigenze di personale e le professionalità da assegnare, quali misure organizzative necessarie per la gestione e il monitoraggio del Piano.

Per il supporto specialistico alle attività di previsione del Piano e per la sua gestione e mantenimento, potranno essere coinvolti professionisti in corso di incarico presso il Consorzio CEV su richiesta del Responsabile PCT.

Per quanto attiene alle risorse strumentali e finanziarie, il Responsabile predispone appositi atti di proposte di deliberazione all'Organo di indirizzo per l'approvazione delle spese, quali misure necessarie per la gestione e il monitoraggio del Piano.



SEZIONE IV

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ATTUAZIONE DELLE MISURE ED OBBLIGHI FORMATIVI

1. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del Piano e sull'attuazione delle misure in esso previste viene attuato da parte del Responsabile PCT.

In particolare questi provvede a svolgere:

A. Monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle specifiche misure in esso previste sulla base del percorso di valutazione del rischio e dei relativi indicatori così come previsto nelle Schede di rischio di cui all'Allegato A al presente Piano:

- In fase di prima adozione del Piano, traduzione delle misure previste nelle Schede in specifiche azioni quali esplicitazione di presidi esistenti (ulteriori rispetto a quelli già identificati nelle Schede), introduzione di controlli, adozione di procedure o modifiche di procedure esistenti, completi degli indicatori di raggiungimento (es. estremi procedure ufficialmente adottate, numero di controlli effettuati) - Monitoraggio trimestrale con completamento attività entro il primo semestre del 2018

- Adozione delle misure/azioni previste nelle Schede di rischio, da intendersi come conformità agli indicatori di cui al punto precedente - Monitoraggio trimestrale con completamento attività entro il primo semestre del 2018.

- Verifiche e controlli a campione sulle ulteriori misure quali ad esempio il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse, nonché confluenza dei controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTTI.

- Verifiche e controlli semestrali sulla veridicità dei flussi di informazioni al Responsabi-



le PCT con riferimento agli indicatori di rischio esplicitati nelle Schede di rischio (es. numero affidamenti diretti e ammontare complessivo).

B. Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in termini di identificazione delle aree sensibili e strategie per la gestione del rischio in tali aree. Nello more che l'Autorità elabori e fornisca elementi di supporto metodologico al riguardo (cfr. Aggiornamento PNA 2015), per la valutazione dell'efficacia delle misure verranno adottati degli strumenti che terranno conto dei seguenti parametri:

- Analisi delle variazioni nell'organizzazione del Consorzio
- Analisi delle segnalazioni ricevute dal Responsabile PCT
- Analisi dei dati derivanti dagli indicatori di rischio, da valutarsi sulla base delle serie storiche degli ultimi tre anni nonché dal grado di raggiungimento delle azioni previste nelle Schede di rischio
- Analisi di eventuali contestazioni riguardanti il Consorzio
- Eventuali analisi derivanti dall'attività di mappatura esterna o da informazioni sul contesto esterno.

Il conseguente aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;
- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;
- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile PCT.

L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile PCT.

Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è in fase di predispo-



sizione uno strumento di programmazione operativa che garantisca al Responsabile PCT il controllo ed il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l'analisi degli indicatori associati a ciascuna misura.

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. Tuttavia, per l'anno in corso, con comunicato del Presidente 11 dicembre 2017, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2018 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della suddetta Relazione annuale.

La Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web istituzionale della società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tale documento, con le modalità previste da ANAC, contiene la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del PTPC e le eventuali proposte di modifica.

Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

Per quanto concerne il collegamento del presente PTPC con la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale, ad oggi, il CEV non dispone di un Piano della performance, in quanto non soggetta a tale obbligo.

Tuttavia, la società predisporrà annualmente i documenti programmatici e di controllo riguardanti gli obiettivi per il premio di produzione, oggetto della contrattazione di secondo livello, rendendo disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente (ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 33/2013).



2. FORMAZIONE

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, già dal 2017 sono stati previsti specifici protocolli diretti a programmare un'adeguata attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (nel rispetto delle norme in ambito privacy e compliance) e strutturati sui due livelli di seguito indicati:

1. livello specifico, rivolto al Responsabile PCT, nonché ai Referenti al fine di responsabilizzare tutte le figure aziendali che operano nei settori a maggior rischio di corruzione sulle innovazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa;
2. livello generale, rivolto a tutto il personale del Consorzio al fine di assicurare le conoscenze di base sul tema.